

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9498

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 18 luglio 2012

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- visto il Regolamento sugli Spin off dell'INFN, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11558 del 24 settembre 2010 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 29 del 5 febbraio 2011, il quale definisce la disciplina generale delle forme di partecipazione e di collaborazione dell'Istituto e del suo personale a società di capitali aventi come scopo l'utilizzo, ad eccezione del settore bellico, delle conoscenze e delle tecnologie acquisite nell'ambito delle ricerche istituzionali;
- premesso che, in base all'articolo 2 del suddetto Regolamento, il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato dell'INFN può presentare domanda per essere autorizzato a costituire, anche insieme ad altri soggetti pubblici o privati, imprese Spin off ed a svolgere la propria attività in loro favore;
- premesso che, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento sugli Spin off, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare può partecipare e collaborare all'impresa anche mettendo a disposizione conoscenze, spazi o apparecchiature;
- vista la nota del 13 giugno 2012, prot. n. 576, con la quale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento sugli Spin off, i Dottori Ronaldo Bellazzini, Alessandro Brez, Gloria Spandre, Massimo Minuti e Michele Pinchera, dipendenti di questo Istituto in servizio presso la Sezione di Pisa, hanno richiesto di essere autorizzati a prestare attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro in favore della Società Pixirad S.r.l.;
- premesso che la Società Pixirad S.r.l., in base all'art. 4 del proprio Statuto, effettua attività di ricerca e sviluppo sperimentale, nonché attività di produzione e commercializzazione di sensori per radiazioni ionizzanti e loro applicazione;

- premesso che la Società Pixirad S.r.l. nasce dall'intento di valorizzare le esperienze professionali e il know how maturato nell'ambito di progetti di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
- considerato l'interesse della Società ad usufruire delle conoscenze e ad utilizzare gli spazi e le apparecchiature scientifiche disponibili presso la Sezione di Pisa ai fini dello svolgimento della propria attività;
- visto il parere favorevole del Direttore della Sezione di Pisa formulato con nota del 26 aprile 2011, prot. n. 660;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico nella riunione del 3 novembre 2011;
- premesso che l'onere finanziario derivante all'Istituto dallo schema di Convenzione di cui alla lettera b) della presente deliberazione trova copertura con le assegnazioni alla Sezione di Pisa per il funzionamento negli esercizi di competenza, a fronte del quale è previsto un rimborso forfettario annuo, pari a € 20.000,00 (ventimila/00), che verrà accertato tra le entrate dell'Istituto con successive deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- visto l'articolo 6, comma 1 e comma 5 del vigente Regolamento sugli Spin off dell'INFN;

DELIBERA

Di approvare la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'impresa Spin off Pixirad S.r.l. e, conseguentemente:

- a) di autorizzare i Dottori Ronaldo Bellazzini, Alessandro Brez, Gloria Spandre, Massimo Minuti e Michele Pinchera a prestare attività lavorativa in favore dello Spin off Pixirad S.r.l. al di fuori dell'orario di lavoro, per una durata non superiore a tre anni eventualmente prorogabili per altri due;
- b) di approvare lo schema di "Convenzione per l'utilizzo di conoscenze, apparecchiature e personale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare secondo il Regolamento sugli Spin off" tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la Società Pixirad Imaging Counters S.r.l., allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo;

- c) di incaricare il Presidente ad informare il Consiglio Direttivo del contenuto della presente deliberazione.

Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI CONOSCENZE, APPARECCHIATURE E PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE SECONDO IL REGOLAMENTO SUGLI SPIN OFF DELL'INFN

Tra

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (C.F.: 84001850589), con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, in persona del suo Presidente p.t., Prof....., a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Esecutiva n.....del..... (di seguito INFN)

e

La Società PIXIRAD Imaging Counters srl (C.F.:.....), con sede legale in Verona, Piazza Cittadella n. 13, in persona del legale rappresentante p.t., Dr Pierluigi Mozzo (di seguito PIXIRAD)

Premesso

- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
 - che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, secondo quanto disposto dal proprio Regolamento sugli Spin Off, partecipa e collabora a società di capitali aventi come scopo l'utilizzo, ad eccezione del settore bellico, delle conoscenze e delle tecnologie acquisite nell'ambito delle proprie ricerche, anche conferendo conoscenze o diritti di privativa industriale e mettendo a disposizione dell'impresa spazi o apparecchiature di proprietà dell'Istituto;
 - che la Società PIXIRAD Imaging Counters Srl effettua attività di ricerca, sviluppo, progettazione e produzione di sensori digitali per imaging radiologico;
 - che la Società PIXIRAD Srl nasce dall'intento di valorizzare le esperienze professionali e il know how maturato nell'ambito di progetti di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ed è interesse della Società usufruire delle conoscenze scientifiche e utilizzare le apparecchiature scientifiche esistenti presso la Sezione di Pisa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ai fini dello sviluppo della propria attività;
- Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

2.1 L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'INFN, al

Direttore della Sezione di Pisa e, per quanto riguarda PIXIRAD, al suo legale rappresentante.

Art. 3

3.1 Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze indicate in premessa, con la presente Convenzione definiscono le modalità di utilizzo, da parte di PIXIRAD, delle conoscenze, delle apparecchiature e del personale dell'INFN, nonché la regolamentazione dei rapporti che verranno ad instaurarsi tra le medesime Parti, secondo quanto previsto dal Regolamento sugli Spin Off dell'INFN che PIXIRAD dà atto di conoscere e che, per quanto di sua competenza, si impegna a rispettare.

Art. 4

4.1 L'INFN, compatibilmente con le esigenze connesse alle attività istituzionalmente svolte, consente alla Società PIXIRAD, al fine di favorire lo svolgimento e la realizzazione delle proprie attività, l'utilizzo delle apparecchiature indicate nell'Allegato "A", di proprietà dell'INFN-Sezione di Pisa, e di eventuali altre apparecchiature disponibili presso la Sezione, previa autorizzazione del Direttore della Sezione.

4.2 L'INFN, altresì, consente alla Società PIXIRAD:

- 1) l'accesso e l'utilizzo del laboratorio situato presso la sede distaccata di San Piero a Grado, descritto nell'Allegato "B";
- 2) l'accesso ed utilizzo, per circa 2 giornate lavorative al mese, della cleanroom denominata "GLAST", situata presso la struttura di Largo Pontecorvo, nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento di Sezione;
- 3) l'inserimento di un link sulla pagina web dell'INFN, Sezione di Pisa.

4.3 L'INFN, inoltre, si impegna a consentire temporaneamente alla Società PIXIRAD l'utilizzo del Laboratorio denominato "Sviluppo di rivelatori a gas" nonché, previo accordo con il Direttore della Sezione, un piccolo spazio destinato ad ufficio, entrambi ubicati nella struttura di Largo Pontecorvo, fino al momento in cui le strutture e le apparecchiature di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 4.2, saranno pronte per essere messe a disposizione di PIXIRAD al fine dello svolgimento delle proprie attività.

4.4 PIXIRAD è responsabile per gli eventuali danni alle apparecchiature che si producessero durante lo svolgimento delle proprie attività, e dovrà provvedere a proprie spese alle necessarie riparazioni ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature stesse.

Art. 5

5.1 PIXIRAD si impegna a versare all'INFN, per l'utilizzo degli spazi, delle

attrezzature e della strumentazione di cui all'art. 4, un rimborso spese pari a € 20.000,00 (ventimila/00) annui che sarà gestito secondo le norme interne dell'INFN in tema di amministrazione, finanza e contabilità.

5.2 Il contributo di cui all'art. 5.1 verrà corrisposto entro sessanta giorni dall'inizio di ciascuna annualità.

Art. 6

6.1 L'INFN può autorizzare, per un periodo non superiore a tre anni e con possibilità di proroga per massimo di altri due, il proprio personale a svolgere attività in favore della Società, purché di natura non subordinata e al di fuori dell'orario di lavoro.

6.2 PIXIRAD prende atto che il personale INFN autorizzato ad operare nell'impresa è tenuto all'assoluto rispetto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'INFN e delle attività da questo gestite, ed ha l'obbligo, altresì, di inviare annualmente all'INFN una relazione dettagliata in merito all'attività svolta presso PIXIRAD ed ai risultati conseguiti.

6.3 In ogni caso, l'INFN si riserva di revocare l'autorizzazione qualora il personale assuma atti e comportamenti che rechino pregiudizio all'immagine e agli interessi dell'Istituto.

6.4 PIXIRAD, altresì, prende atto che il personale INFN che assuma all'interno dello Spin Off un incarico di rappresentanza ovvero dirigenziale, o che stipuli con l'impresa un contratto di lavoro subordinato, ha l'obbligo di comunicare tali circostanze, nonché ogni loro modificazione, all'INFN il quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento sugli Spin Off, provvederà a revocare il personale in questione da tutti gli incarichi assunti presso l'Istituto.

6.5 PIXIRAD si impegna a comunicare all'INFN, al termine di ciascun anno di attività, i dividendi, i compensi ed ogni altra remunerazione a qualunque titolo corrisposta al personale dell'INFN autorizzato ad operare nell'impresa.

Art. 7

7.1 l'INFN consente a PIXIRAD l'utilizzo del logo dell'Istituto per le proprie finalità, anche commerciali, senza alcun diritto di esclusiva.

7.2 PIXIRAD si impegna ad esporre il logo dell'INFN in tutte le occasioni, ivi comprese quelle di promozione e pubblicità, nonché a pubblicizzare il fatto di essere società Spin Off dell'Istituto, impegnandosi, altresì, a tenere indenne l'INFN da ogni responsabilità connessa all'utilizzo del logo medesimo.

7.3 L'utilizzo del logo è revocato qualora cessi la partecipazione del personale dell'INFN all'impresa ovvero nel caso in cui la condotta di PIXIRAD rechi danno al nome e all'immagine dell'INFN.

Art. 8

8.1 La proprietà intellettuale dei risultati derivanti dall'attività di ricerca svolta

autonomamente da PIXIRAD e conseguiti successivamente alla sua costituzione, appartiene all'impresa stessa.

8.2 PIXIRAD, nello svolgimento della sua attività, si impegna in ogni caso a riconoscere all'INFN, quale riconoscimento dell'apporto direttamente fornito anche in termini di nome ed immagine e di collegamento con il proprio personale coinvolto, una somma pari al 10% (dieci per cento), oltre IVA, degli utili della Società nei primi 5 (cinque) anni di attività.

Art. 9

9.1 Le Parti, qualora ne ricorrano le condizioni e previa deliberazione dei rispettivi organi competenti, potranno attivare collaborazioni aventi ad oggetto attività di ricerca su argomenti di comune interesse, impegnandosi a definire con apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione le modalità di svolgimento delle attività nonché il regime da adottare per la protezione dei relativi diritti di proprietà intellettuale che ne dovessero derivare.

Art. 10

10.1 Al fine di favorire lo scambio di esperienze, finalizzato ad una migliore formazione dei ricercatori, PIXIRAD potrà ospitare titolari di borse di studio e assegnisti di ricerca, al fine di fare acquisire loro le tecniche e le esperienze in uso presso società che operano direttamente nel contesto produttivo, anche allo scopo di un successivo inserimento nel mondo del lavoro. In tale ambito, PIXIRAD potrà finanziare in tutto o in parte assegni di ricerca e altre tipologie di borse di studio.

Art. 11

11.1 L'INFN assicura e garantisce la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro delle attrezzature e della strumentazione messe a disposizione di PIXIRAD per lo svolgimento delle proprie attività.

11.2 PIXIRAD è responsabile dell'applicazione della legge 81/2008 e ss.mm.ii. nei locali messi a sua disposizione. A tali fini, il datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante della Società.

11.2 Ciascuna Parte provvederà autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale.

11.3 Il personale di PIXIRAD che, in virtù della presente Convenzione, si rechi a qualunque titolo nei locali dell'INFN dovrà attenersi ai regolamenti sanitari e di sicurezza in vigore presso l'Istituto.

Art. 12

12.1 PIXIRAD è diretta ed esclusiva responsabile dei danni causati dal proprio personale, o dalla stessa utilizzato, che dovessero derivare all'INFN nonché a persone e/o cose, dall'esecuzione delle attività svolte utilizzando le attrezzature messe a disposizione dall'Istituto e, pertanto, si impegna a tenere indenne l'INFN da qualunque richiesta da chiunque avanzata e avente ragione, titolo o causa comunque connessa con le attività proprie di PIXIRAD.

Art. 13

13.1 La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e potrà essere rinnovata, per una durata non superiore a due anni, previo accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

13.2 Ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione per giustificati motivi, fermo restando l'obbligo di preavviso scritto di almeno sei mesi.

13.3 In ogni caso, l'INFN potrà revocare la propria collaborazione all'impresa PIXIRAD in caso di conflitto di interessi tra le attività svolte da PIXIRAD e quelle istituzionali dell'INFN.

Art. 14

14.1 Eventuali variazioni concernenti le apparecchiature, le attrezzature e i laboratori di cui all'art. 4 utilizzati da PIXIRAD saranno adottate in conformità alle esigenze delle Parti e previa definizione del rimborso dovuto all'INFN.

Art. 15

15.1 La presente Convenzione ed i diritti e gli obblighi dalla stessa previsti non potranno essere in nessun caso ceduti da una Parte a terzi senza il preventivo consenso dell'altra.

Art. 16

16.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancata soluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 17

17.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere

consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 18

18.1 La presente Convenzione viene redatta in tre originali e sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme

Allegato A

Elenco delle apparecchiature concesse in utilizzo alla società PIXIRAD dall'INFN-Sezione di Pisa:

- **N. 1 TUBO A RAGGI X NONIUS – INV. 01265**
- **N. 2 ALIMENTATORI A BASSA TENSIONE – INV. 1274-8683-**
- **N. 2 ALIMENTATORI AD ALTA TENSIONE KEITHLEY – INV. 7360 – 7361**
- **N. 2 PERSONAL COMPUTERS WINDOWS DESKTOP – INV. 10233 – 10422**
- **N. 1 OSCILLOSCOPIO TEKTRONIX – INV. 9616**
- **N. 1 GENERATORI DI IMPULSI AGILENT – INV. – 8227**
- **N. 1 LCR METER – INV. 5710**
- **N. 1 PICOAMPEROMETRO DIGITALE – INV. 5711**

Allegato B

Descrizione dei locali messi a disposizione della società PIXIRAD
dall'INFN-Sezione di Pisa: vedi piantina allegata

